

N. 843/2010 R.G. Lav.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CUNEO**

Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della Dott.ssa Silvia Casarino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 843/10 R.G. Lav. promossa da:

██████████ in persona del suo presidente del C.d.A. e amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, ██████████ ██████████

██████████ con sede in ██████████  
elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Carlo Emanuele III n. 5, presso lo studio dell'Avv. Monica Beltramo, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Filippi del foro di Asti ed all'Avv. Elia Notarangelo del foro di Alba, per procura 12.11.2010 a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**I.N.P.S.** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -, con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.a., con sede in Roma, ai sensi della legge n. 448/1988 ed in forza di procura a rogito notaio Guido Tomazzoli n. 10804 del 24.7.2001, rappresentati e difesi dall'Avv. Attanasio Maurizio Greco per procura generale alle liti del 1°.10.1997 rep. n. 29665 a rogito dott. Franco Lupo, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Cuneo, C.so Santorre di Santarosa n. 15, presso l'ufficio legale INPS di Cuneo

**CONVENUTO**

ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.



## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### **Per la ricorrente:**

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

Nel merito:

Dichiarare nullo e/o annullare, per tutti i motivi dedotti in ricorso, il verbale di accertamento n. 053/06 del 6.5.2010 redatto dal servizio ispettivo presso la DPL e dal servizio ispettivo INPS, nonché ogni altro atto presupposto o conseguente;

Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza, l'infondatezza e/o l'illegittimità della pretesa vantata dall'INPS, a titolo di presunti contributi e di somme accessorie (sanzioni civili ed interessi di mora), in relazione alle indennità di trasferta erogate ai dipendenti, alle assunzioni dei dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] alla natura del rapporto intercorso con la [REDACTED] nel periodo agosto 2008/dicembre 2009 ed ai fatti tutti dedotti nel verbale di accertamento impugnato, per le ragioni di cui alle superiori premesse;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge ed il 12,5% a titolo di rimborso forfetario spese generali, ex art. 14 t.p.f.”.

### **Per il convenuto:**

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, contrariis rejectis, previa conferma della provvisoria esecutività dell'opposto ruolo/cartella, così giudicare:

- in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile l'opposizione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;

- in via principale e nel merito, previa occorrenza declaratoria di legittimità dell' – ex adverso – impugnato verbale ispettivo, respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, rigettando per l'effetto l'opposizione proposta dall'odierno opponente;

Con vittoria di spese e onorari di lite”.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società ricorrente propone domanda di accertamento negativo con riferimento agli addebiti contributivi sollevati nei suoi confronti con un verbale ispettivo congiunto INPS-DPL, iniziato in data 11.2.2010 e concluso in data 6.5.2010.

Le contestazioni sollevate dagli ispettori al termine dell'accertamento riguardano:



1) le posizioni di alcuni dipendenti, più precisamente [REDACTED] [REDACTED], che, al momento dell'accesso ispettivo, non risultava assunto regolarmente, e le lavoratrici [REDACTED] [REDACTED] le quali - secondo quanto era emerso dalle dichiarazioni da loro rese agli ispettori e dall'esame delle cartoline orologio - avevano iniziato a lavorare in epoca precedente rispetto al momento della formale assunzione [REDACTED] assunta in data 23.2.2009, aveva iniziato a lavorare il 17.2.2009, [REDACTED] assunta il 5.1.2010, aveva iniziato a lavorare il 28.12.2009, [REDACTED] assunta il 7.9.2009, aveva iniziato a lavorare il 1°9.2009, [REDACTED] assunta il 24.9.2009, aveva iniziato a lavorare il 22.9.2009).

Per il [REDACTED] gli ispettori non elevavano alcun addebito, poiché, pur non risultando egli regolarmente assunto, al momento della conclusione dell'accertamento i contributi dovuti per il periodo di paga in corso non erano ancora scaduti e la società aveva provveduto a sanare l'addebito.

Per gli altri lavoratori, invece, si ritenevano dovuti i contributi e la c.d. "maxi-sanzione" ex art. 36bis co. 7 d.l. 223/06, convertito in l. 248/06 (€ 3.000,00 per ogni lavoratore).

La società ricorrente ha provveduto a pagare i contributi relativi ai citati dipendenti, mentre contesta di essere tenuta a pagare la "maxi-sanzione".

L'INPS, al contrario, deduce che la "maxi-sanzione" sia dovuta ai sensi di quanto previsto dall'art. 36bis co. 7 d.l. 223/06.

2) la posizione della sig.ra [REDACTED]

Detta lavoratrice era stata assunta a tempo determinato con mansioni di addetta alle attività amministrative - per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità - dal 3.6.2008, e, in data 1°8.2008, era stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova. Era stata poi nuovamente assunta con contratto a chiamata, dal 4.1.2010.

Nell'intervallo tra detti due rapporti di lavoro (da agosto 2008 a dicembre 2009) la [REDACTED] aveva continuato a lavorare per [REDACTED]. Gli ispettori ritenevano che detto rapporto di lavoro non potesse essere qualificato - a differenza di quanto fatto dalle parti - come rapporto di lavoro autonomo occasionale, presentando esso le caratteristiche del lavoro subordinato, sicché venivano addebitati i contributi e la sanzioni con riferimento a detto periodo.

La società ricorrente contesta le valutazioni degli ispettori e le loro conclusioni in merito alla qualificazione di detto rapporto di lavoro, mentre l'INPS richiama gli accertamenti svolti in sede ispettiva.

3) dall'esame della documentazione aziendale era emerso che [REDACTED] srl aveva erogato somme, a titolo di indennità di trasferta di importo giornaliero variabile (da € 15,00 a € 46,48), che erano state escluse



dall'imponibile contributivo. In particolare, gli ispettori ritenevano che la documentazione reperita non fosse idonea a comprovare l'attività lavorativa in trasferta, trattandosi di meri elenchi di località privi di giustificazioni fornite da lettere di incarico o da verbali di autorizzazione. Secondo gli ispettori, alla luce dell'attività svolta da BIOS srl (relativa alla medicina del lavoro), era necessario che soltanto un esiguo numero di dipendenti si recasse in trasferta presso aziende poste al di fuori del territorio comunale (per attività di supporto ai medici impegnati in dette visite). Più precisamente, soltanto le trasferte svolte da [REDACTED] e [REDACTED] erano effettive, mentre gli altri dipendenti si occupavano di attività da svolgersi esclusivamente presso la sede abituale della società.

Anche con riferimento a questo addebito veniva quindi ravvisata un'omissione contributiva, e venivano per conseguenza calcolati i contributi dovuti e le sanzioni aggiuntive.

Parte ricorrente deduce che, come provato anche dalla documentazione da detta parte prodotta, i dipendenti svolgevano effettiva attività all'esterno della sede sociale, occupandosi di accompagnare i medici che svolgevano attività di medico competente presso le aziende, di tal che dovrebbe considerarsi corretto il mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme erogate a tale titolo ai propri dipendenti.

L'INPS richiama il contenuto del verbale.

\*\*\*

L'eccezione dell'Istituto convenuto, di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non è fondata, essendo espressamente prevista dalla legge la possibilità di proporre domanda di accertamento negativo nei confronti di un verbale ispettivo (azione diretta alla declaratoria del non essere dovuti i contributi previdenziali e le sanzioni aggiuntive contestate nel verbale ispettivo), senza quindi necessità di attendere l'emissione della cartelle esattoriale (cfr. art. 24 co. 3 d. lgs. 46/99: "*Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice*").

Secondo un indirizzo a lungo dominante nella giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo grava sul soggetto che agisce in giudizio, e la regola di cui all'art. 2697 c.c. non soffrirebbe deroghe nel caso in cui il fatto che si ha l'onere di provare sia negativo, potendo la relativa prova essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr.



Cass. 13.12.2004 n. 23229, relativa ad un'azione di accertamento dell'inesistenza di rapporti di lavoro subordinato per il quali l'INPS richiedeva contributi).

Tale orientamento è stato sottoposto ad un meditato - e condivisibile - ripensamento ad opera di recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. 17.7.2008 n. 19762, Cass. 18.5.2010 n. 12108, Cass. 10.9.2010 n. 19354, Cass. 10.11.2010 n. 22862), secondo le quali nelle azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio dell'art. 2697 c.c., occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio (cfr. anche Cass. 1391/1985).

L'attore-Ente previdenziale, nelle azioni di accertamento positivo, e il convenuto-Ente previdenziale, nelle azioni di accertamento negativo, così come il convenuto-Ente previdenziale nelle opposizioni alle iscrizioni a ruolo e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, mirano tutti allo stesso obiettivo, ossia all'affermazione dell'esistenza della pretesa contributiva. La regola di giudizio deve, pertanto, essere la stessa, a prescindere dal ruolo processuale che le parti sostanziali rivestono, perché sarebbe contrario all'ordinamento giuridico che più cause aventi il medesimo oggetto possano avere esito differente in considerazione del mancato assolvimento di diversi oneri probatori addossati alle parti in funzione esclusiva della veste processuale rivestita dalle stesse.

Tale assunto, come osservato da commenti di dottrina, sembra trovare avallo nella statuizione delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 20596/2007), che ha sancito il rapporto di continenza tra causa di accertamento negativo e causa di opposizione a decreto ingiuntivo (cui può assimilarsi l'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi o assicurativi), per cui si tratta di azioni uguali che si differenziano solamente per la maggiore ampiezza del *petitum*, sicché non può mutare il carico probatorio a seconda del diverso ruolo formale rivestito dalle parti.

In conformità a tale condivisibile impostazione deve, pertanto, essere esaminato il materiale probatorio raccolto nel presente giudizio, con riferimento alle contestazioni sollevate nei confronti della società attuale ricorrente.

In ordine alle singole contestazioni elevate nel verbale ispettivo, debbono essere svolte le seguenti osservazioni.

1) Addebito relativo alla "maxi-sanzione" per i lavoratori [REDACTED]

Come scritto, la società ricorrente ha provveduto a pagare i contributi relativi ai periodi di lavoro prestato da dette persone in modo irregolare, prima della formale assunzione. Si tratta di brevi periodi

